



## Scadenze del mese di marzo 2024

---

### *Entro martedì 5 marzo*

---

#### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.*

##### **1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

### *Entro venerdì 15 marzo*

---

#### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

##### **2. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

### *Entro lunedì 18 marzo (il 16 cade di sabato)*

---

#### *COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO*

##### **3. Invio e consegna certificazioni uniche 2024 su compensi 2023 (CU 2024)**

Le organizzazioni che nel corso dell'anno solare 2023 hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, devono trasmettere entro oggi all'Agenzia delle Entrate in via telematica le certificazioni uniche esclusivamente per via telematica. Entro questa medesima data le CU2024 dovranno essere consegnate ai lavoratori. Si ricorda che sono oggetto di certificazione anche quei compensi sportivi o per prestazioni professionali non soggette a ritenuta alla fonte.

#### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

##### **4. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio 2023, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

## 5. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio 2023, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

## 6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

## 7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

## 8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi (Cococo, occasionali). Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- Lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- Lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,30%

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali, escluse quindi le aliquote aggiuntive) sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali.

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

## 9. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

## 10. INAIL autoliquidazione

Scade oggi il termine per il versamento del premio di autoliquidazione per il saldo 2023 e l'acconto per il 2024 in relazione a prestazioni di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni amministrativo gestionali in ambito sportivo. Si rammenta che le collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo (Dlgs 36/2021) sono esonerate da contribuzione INAIL.

### TRIBUTI

## 11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

## 12. Imposta annuale sugli intrattenimenti per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti legata al possesso di apparecchi senza vincita in denaro: ovvero biliardi, biliardini, flipper, freccette elettroniche, giostrine, etc ...

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria circolare n. 6/2023 ha pubblicato la nuova tabella con gli imponibili forfettari delle varie tipologie di giochi a cui dover applicare l'imposta sugli intrattenimenti pari all'8%.

Categoria di appartenenza ai fini ISI	Illustrazione tipologia	Imponibile forfettario	Imposta (per singolo apparecchio detenuto)
AM1	<b>biliardo</b> e apparecchi similari	€ 3.800,00	€ 304,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti	€ 540,00	43,20
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui <b>calciobalilla</b> , <b>biliardini</b> , freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti	€ 510,00	€ 40,80
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.090,00	€ 87,20
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari	€ 520,00	€ 41,60



	ai precedenti		
AM6	ruspe e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.630,00	€ 130,40

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 Accise compilando la sezione Accise/Monopoli ed indicando il codice ente M, il codice tributo 5123, l'anno di riferimento 2024 e l'importo a debito. L'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata per ognuno degli apparecchi posseduti.

### *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.*

#### **13. Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute**

Entro oggi scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2023, da donatori continuativi che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

I soggetti obbligati a tale trasmissione di dati sono:

- 1 - le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS,
- 2 - le Onlus iscritte nella relativa anagrafe,
- 3 - le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- 4 - le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

La trasmissione di tali dati è obbligatoria per le realtà associative che hanno avuto nell'ultimo esercizio concluso ricavi comunque denominati superiori ad euro 220.000.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

### *MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE*

#### **14. Ravvedimento operoso breve.**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 gennaio 2024, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali, pari all'2,5% su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

---

*Entro lunedì 25 marzo*

---

*ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE*

15. Modello Intra 1: comunicazione MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

---

*Entro domenica 31 marzo*

---

*BILANCIO*

16. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° dicembre – 30 novembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2022/2023, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

---

*Entro lunedì 1° aprile*

---

*IMPOSTE.*

17. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 30 settembre 2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1°acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024.

18. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso ad aprile 2023 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2023/2024.

19. Versamento dell'IVA sugli acquisti internazionali.

Sono tenute a quest'adempimento tutte le associazioni, titolari o meno di P.IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti internazionali registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (Risoluzione 91/E del 14/07/2017 l'Agenzia delle Entrate).



## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.*

### **20. Invio Modello EMens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.*

### **21. Trasmissione del Modello EAS in caso di novità.**

Le associazioni sono tenute ad inviare nuovamente il Modello EAS qualora, nel corso dell'anno solare 2023, siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni trasmesse con la precedente comunicazione. Fanno eccezioni le variazioni attinenti all'anagrafica del legale rappresentante e dell'associazione che dovranno essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, se associazioni non titolari di partita IVA, o viceversa con il modello AA7/10.

Si ricorda che non devono inoltre essere comunicate le variazioni attinenti alle seguenti informazioni:

- importo dei proventi ricevuti dall'ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello);
- utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (punto 21);
- dati relativi all'ammontare delle entrate dell'ente - media degli ultimi 3 esercizi (punto 23);
- numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33).

### **22. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con **esercizio concluso al 30/04/2023** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica.

### **23. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:



- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.